



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

ORDINANZA DIRIGENZIALE
Polizia Locale, Sicurezza e Mobilità Urbana

Ordinanza N.

302

Data

12/06/2024

OGGETTO: ORDINANZA DI MODIFICHE VIABILITÀ IN STRADE DEL TERRITORIO CITTADINO

Premesso che:

- l'art. 1 del vigente codice della strada rubricato "Principi Generali" al comma 1 stabilisce *expressis verbis* "La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato";
- che il comma 2 del medesimo articolo *expressis verbis* recita "La circolazione dei veicoli, dei pedoni e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione."

Considerato che sono stati accertati nel corso del tempo, notevoli criticità viarie in talune strade del territorio cittadino ed in particolar modo nel periodo estivo, nella zona delimitata tra l.re Cristoforo Colombo, vi Malcangi, via De Gemmis e via Venezia.

Atteso che a seguito delle succitate criticità, segnalate altresì da residenti della zona *de quo*, questo Comando di Polizia Locale ha effettuato sopralluogo circostanziato in loco, col fine di individuare alternative all'attuale regolamentazione viaria, tali da migliorare la sicurezza della circolazione.

Preso atto di quanto accertato nel sopralluogo *ut supra* e ritenuto quindi necessario, provvedere in merito, modificando la viabilità nelle strade interessate.

Visti gli artt. 5, 6, 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii.;

Visti gli articoli del D.P.R. n°495 del 16/12/1992 "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto il Decreto Sindacale n. 92_2023;

ORDINA

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ed ai soli fini della viabilità, l'adozione dei seguenti provvedimenti:

- **l'istituzione del senso unico di marcia in:**

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

- Via Venezia da intersezione con via Malcangi, in direzione di marcia verso intersezione con Lungomare Cristoforo Colombo;
- Via Ancona da intersezione con Lungomare Cristoforo Colombo, in direzione di marcia verso intersezione con Via Malcangi;
- Via Grado da intersezione con via Malcangi, in direzione di marcia verso intersezione con via Tevere;
- Via Aquileia da intersezione con via Tevere, in direzione di marcia verso intersezione con via Malcangi;
- Via Arno da intersezione con via Venezia, in direzione di marcia verso intersezione con via Aquileia;
- Via Piave da intersezione con via Aquileia, in direzione di marcia verso intersezione con via De Gemmis;
- Via Po da intersezione con via De Gemmis, in direzione di marcia verso intersezione con via Venezia;

Istituzione di segnaletica di Fermarsi e Dare Precedenza in via Aquileia, altezza intersezione con via Malcangi;

DISPONE

Che la a presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altro precedente atto, che eventualmente disciplini la circolazione veicolare limitatamente alle strade indicate.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata all' apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II° del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura della ditta incaricata per la realizzazione e manutenzione della segnaletica stradale;

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Tutti i soggetti di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 e ss.mm.ii., sono incaricati, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, della esecuzione della presente ordinanza

RENDE NOTO

A norma dell'art. 3 comma 4° comma della Legge 07/08/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, si avverte che avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse, potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di Legge, al TAR Puglia - Bari entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero, tramite ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'ultimo di pubblicazione.

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio online di questo Comune per giorni 15 consecutivi.

A norma dell'art. 8 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento amministrativo è il Vice Comm. Dott. Mario PARADISO, che ha redatto la presente ordinanza in assenza di conflitto di interessi.

Il Dirigente
Leonardo Cuocci Martorano / INFOCERT SPA

